

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



19729/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Amministrazione  
straordinaria.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10529/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 19729

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1303

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Ud. 12/06/2015

Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10529-2008 proposto da:

FAREM S.R.L. (p.i./c.f. 00936640150), in persona

del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI

27, presso l'avvocato PAOLO ZUCCHINALI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALVATORE TRIFIRO', VITTORIO PROVERA, giusta

2015

1123

procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

IAM R. PIAGGIO S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE  
STRAORDINARIA (P.I./C.F. 00262990104), in persona  
dei Commissari Liquidatori pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI  
DI BELFIORE 2, presso l'avvocato GIUSEPPE  
CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato STUCCI VITO, giusta procura a margine  
del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1075/2007 della CORTE  
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere  
Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato L. GIVA, con  
delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato U.M.  
CILIBERTI, con delega, che ha chiesto il rigetto  
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'11 novembre 1999, la Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la Farem S.r.l. per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67 legge fall., pagamenti per complessive £ 240.222.600 eseguiti dalla società *in bonis* nel periodo sospetto, con l'altrui consapevolezza dello stato di insolvenza.

Costituitasi ritualmente, la Farem S.r.l. eccepiva, in via preliminare, l'incompatibilità dell'istituto dell'amministrazione straordinaria con gli artt. 92 e 93 del Trattato CE, nella parte in cui estendeva alle grandi imprese in crisi la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare; in subordine, eccepiva la prescrizione, e nel merito l'insussistenza dell'elemento psicologico.

Con sentenza 14 luglio 2004, il Tribunale di Genova accoglieva l'eccezione pregiudiziale e respingeva quindi la domanda, ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'azione revocatoria fallimentare.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Genova, con sentenza 13 ottobre 2007, ritenuto che l'incompatibilità con la normativa comunitaria era limitata, in linea di principio, alle disposizioni comportanti aiuti di Stato, e che tale evenienza non era riscontrabile nell'ipotesi di pagamenti suscettibili di revoca fallimentare, accoglieva la domanda e condannava la Farem S.r.l. alla restituzione della somma di € 124.064,61, oltre gli interessi legali e compensazione, per la metà, delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivava

- che la prescrizione decorreva dalla data del decreto di liquidazione – nella specie emesso il 28 novembre 1994 - e non era quindi ancora maturata alla data di notifica dell'atto di citazione dell'11 novembre 1994:

- che erano pacifici, e comunque documentati, i pagamenti allegati, e provata la *scientia decoctionis* dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dall'accettazione, da parte della creditrice, di un piano di rientro che prevedeva lunghe dilazioni senza interessi.

Avverso la sentenza, notificata il 5 febbraio 2008, la Farem S.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, notificato il 9 aprile 2008, ed ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Deduceva

- 1) la violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE;
- 2) la violazione degli artt. 42, terzo comma, e 53 Cost., con conseguente eccezione di incostituzionalità della legge n. 95/1979;
- 3) la violazione degli artt. 77 Cost. e 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), in relazione all'art. 2, secondo comma, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale – Decreto competitività*) con cui erano state introdotte profonde innovazioni alla disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, da ritenere ad efficacia retroattiva.

La Iam Piaggio S.p.a. in amministrazione straordinaria resisteva con controricorso.

All'udienza del 12 giugno 2015 il Procuratore Generale ed i difensori precisavano le loro rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si reitera l'eccezione pregiudiziale di incompatibilità dell'istituto dell'amministrazione straordinaria con gli artt. 87 e 88 del Trattato CE, in quanto, aiuto di Stato anticoncorrenziale, derivandone l'inapplicabilità dell'azione revocatoria fallimentare.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, dal momento che non si tratta di un procedimento di carattere selettivo perché attivabile ordinariamente nel corso della procedura

fallimentare: senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria. Pertanto, l'azione revocatoria, anche se esercitata durante la prima fase, non comporta aiuti alle imprese sotto forma di un finanziamento forzoso, atteso che è diretta ad ottenere, invece, risorse da destinare all'espropriazione forzata a fini satisfattori, a tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, in quanto è sufficiente la sua concorrenza con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile all'esito del tentativo di risanamento (Cfr. *ex multis* Cass., sez. 1, 29 luglio 2014, n. 17200; Cass., sez. 1, 25 maggio 2007, n. 12313).

Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità costituzionale della legge n. 95/1979 in relazione agli artt. 42, terzo comma, e 53 Cost., e, precisamente, con riguardo agli oneri economici posti a carico dei creditori precedenti all'apertura della procedura per effetto delle revocatorie ex art. 67 legge fall., in vista del perseguimento di interessi pubblici, quali il salvataggio dell'impresa ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

L'eccezione è manifestamente infondata.

La violazione del principio di concorrenza della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato per effetto dell'azione revocatoria esperita in sede di amministrazione straordinaria è già stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 21 aprile 2006, n. 172). La stessa, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'azione ex art. 67 legge fall. trova giustificazione nell'esigenza di ricostruire il patrimonio della società in liquidazione al fine di garantire la tutela della *par condicio creditorum*, principio informatore delle procedure concorsuali, tra cui anche quella di amministrazione straordinaria (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 379).

Con il terzo motivo si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d. l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost., nella parte in cui non si prevede l'immediata applicazione della nuova disciplina delle revocatorie alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, sebbene introdotta con decreto legge.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza rientra nella discrezionalità del legislatore, senza che ciò determini la necessaria retroattività della disciplina introdotta o la deroga ai

principi ordinari della successione delle leggi nel tempo. Pertanto costituisce facoltà del legislatore quella di introdurre nuove normative con legge o atto avente forza di legge, e di fissare *il dies a quo*, fermo restando il limite della irretroattività della legge penale.

Ne consegue che la questione così sollevata introduce un inammissibile sindacato della discrezionalità del legislatore.

A questo si aggiunge che il presupposto di necessità ed urgenza inerente la riforma delle revocatorie fallimentari del 2005 ha trovato fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori/finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi (Cass, sez. 1, 5 marzo 2008, n. 5962).

Il ricorso è dunque infondato e dev'essere respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa ed al numero delle questioni trattate.

IL CASO.it

P. Q. M.

- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 7.500,00, di cui € 7.300,00 per compensi, oltre le spese forfettarie del 15% e gli accessori di legge.

Roma, 12 giugno 2015

Il rel. est.



il Presidente

Depositato in Cancelleria

- 2 OTT 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO